

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

VERBALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 105

Trasmessa al Comitato il 27.12.96 al Prot. n. 11346.

Adunanza ordinaria in 1° convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI NETTEZZA URBANA E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

L'anno millenovecentonovantasei, addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti	
1) FAZZI FLORIANO		si	
2) GANDOLFI ANGIOLINO		si	
3) MANDRIOLI PAOLA			si
4) UNGARELLI GRAZIANA		si	
5) RIGUZZI GIORDANO			si
6) TABARINI SAVERIO		si	
7) BUSI ALBERTO		si	
8) BENUZZI FEDERICO			si
9) BARBIERI LUANA		si	
10) TOSELLI VALERIO		si	
11) BORGATTI DANIELA			si
12) COLLINA LUCIANO		si	
13) VOLTA PAOLO		si	
14) MEROLA PIERLUIGI		si	
15) COLLIVA ALESSANDRO			si
16) BIANCHINI VALENTINO			si
17) GOVONI GUIDO		si	

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra PERNA DOTT.SSA LUCIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAZZI FLORIANO - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) Barbieri Luana 2) Busi Alberto 3) Volta Paolo.

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Bastia Milena e Bortolotti Vladimiro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 - comma 2° del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 in cui è stabilito che i Comuni adottano appositi Regolamenti per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 14 della L.R. n. 27 del 12.7.94 che detta le direttive per l'adeguamento dei Regolamenti comunali per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti alla normativa statale e regionale vigente;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 78 del 28.9.95, esecutiva, con cui veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interno;

VISTA la bozza di regolamento approntata, limitatamente a quanto di competenza, dal Responsabile del V^ Settore "Commercio, Attività Produttive e Polizia Municipale";

DATO atto che la suddetta bozza di regolamento è stata visionata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Sezione Lavori Pubblici e dal Responsabile del Settore Contabilità, per gli aspetti di rispettiva competenza;

VISTO il parere, sostanzialmente favorevole, espresso dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente e pervenuto al protocollo di questo Comune in data 23.10.96 Prot. n. 9143;

VISTO il parere della Commissione Consiliare per l'Ambiente che ha esaminato, in più sedute, il testo del Regolamento;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CON voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 2 (Colliva e Merola) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana e per lo Smaltimento dei Rifiuti il cui testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale è composto da n. 37 articoli e 3 allegati;
- 2) di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- 3) di inviare, ad esecutività avvenuta, copia del Regolamento alla Regione Emilia Romagna ed alla Provincia di Bologna, per gli aspetti di competenza;
- 4) di dare atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli sul provvedimento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90:
 - del Responsabile del Settore Attività Produttive, Commercio e Polizia Municipale Grambone Dr. Graziano che ne attesta la regolarità tecnica;
 - del Segretario Comunale Perna Dr.ssa Lucia che ne attesta la legittimità.

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
P.zza Marconi n. 1 - 40010 Sala Bolognese

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 105/C.C. DEL 19.12.1996.

IL SINDACO
F.to Floriano Fazzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Perna Dr.ssa Lucia

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Fazzi Floriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Perna Dr.ssa Lucia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27.12.96 all'11.1.97 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. n. 142/90.

Dalla residenza comunale, addì 27.12.96

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Perna Dr.ssa Lucia

REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI BOLOGNA

Prot. n. 46263
Non riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 4.1.96.

F.to IL PRESIDENTE

p.c.c. F.to IL SEGRETARIO

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 -
5° comma della L. 142/90.

Sala Bolognese, lì 7.5.99

IL SEGRETARIO COMUNALE
Perna Dr.ssa Lucia

Ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 19.1.96 al 3.2.96

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti.
- A - URBANI
 - A1 - Rifiuti interni non ingombranti.
 - A2 - Rifiuti interni ingombranti.
 - A3 - Rifiuti esterni.
 - A4 - Rifiuti pericolosi.
 - B - SPECIALI
 - B1 - Criteri specifici di assimilazione
 - B2 - Norme di esclusione.
 - B3 - Criteri generali di assimilazione e/o esclusione.
 - A. Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili.
 - B5 - Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini.
 - B6 - Rifiuti particolari.
 - C - TOSSICO - NOCIVI.
- Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento.
- Art. 4 - Principi generali.
- Art. 5 - Attività di competenza del Comune.
- Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili e procedure di accertamento.
- Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi.
- A. Disposizioni di carattere generale.
 - B. Rifiuti speciali provenienti da ospedali, case di cura e affini.
 - C. Rifiuti inerti.
 - D. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti
 - E. Rifiuti tossico-nocivi.
 - F. Rifiuti cimiteriali.
- Art. 8 - Divieti e criteri di comportamento.
- Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti.
- Art.10 - Forme di gestione.

TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI ED ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

- Art.11 - Definizione e criteri generali di conferimento.
- Art.12 - Raccolta differenziata.
1. Finalità.
 2. Tipologia dei servizi.

3. Modalità dei servizi.
4. Informazioni.
5. Le Stazioni Ecologiche
6. Compostaggio domestico
7. Rapporti con le attività di volontariato
8. Sanzioni.

- Art.13 - Modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- Art.14 - Collocazione dei contenitori per R.S.U.
- Art.15 - Raccolta.
- Art.16 - Aree esterne al perimetro di raccolta dei rifiuti.
- Art.17 - Trasporto.
- Art.18 - Trattamento.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art.19 - Definizione.
- Art.20 - Raccolta e trasporto.
- Art.21 - Contenitori portarifiuti.
- Art.22 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.
- Art.23 - Pulizia dei terreni non edificati.
- Art.24 - Pulizia dei mercati.
- Art.25 - Aree occupate da pubblici esercizi.
- Art.26 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, nomadi e manifestazioni pubbliche.
- Art.27 - Carico e scarico di merci e materiali.
- Art.28 - Espurgo di pozzetti stradali.
- Art.29 - Asporto degli scarichi abusivi.
- Art.30 - Disposizioni diverse.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- Art.31 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.
- Art.32 - Controlli.
- Art.33 - Organi delegati.
- Art.34 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- Art.35 - Abrogazione di precedenti regolamenti.
- Art.36 - Sanzioni.
- Art.37 - Riferimenti legislativi.

Allegato A - Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Allegato B - Elenco dei riferimenti legislativi.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani del territorio comunale ed alla raccolta differenziata.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art.14 della L.R. 27/94 e dell'art.59 del D.Lgs 507/93.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- ai rifiuti radioattivi il cui smaltimento è disciplinato dalle norme del D.P.R.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne ed ai rifiuti agricoli, ai materiali fecali ed alle altre sostanze utilizzate in agricoltura;
- agli scarichi disciplinati dalla legge n.319/76 e successive modificazioni;
- alle emissioni in atmosfera, soggette alla disciplina di cui alla legge 615/76 e D.P.R. 203/88 e relativi regolamenti di attuazione;
- ai materiali infiammabili e/o esplosivi.

ART. 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificabili in:

- A - URBANI
- B - SPECIALI
- C - TOSSICO-NOCIVI

A.- URBANI

I rifiuti urbani a loro volta si suddividono in:

- A 1 - Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine, ecc.).
- A 2 - Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine, ecc.).
- A 3 - Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.
- A 4 - Rifiuti urbani pericolosi: allo stato attuale sono quelli compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:
- pile e batterie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici.
- A 5 - Rifiuti costituiti da residui di attività di manutenzione ordinaria in proprio del verde privato (giardini), sfalcio dell'erba e piccole potature, purché ridotti di peso e volume mediante essiccatura.

B - SPECIALI

Sono rifiuti speciali i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, di manutenzione di aree a verde, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.

B 1

Sono inoltre classificati speciali, a norma dell'art. 2 del D.P.R. N. 915/82, i seguenti rifiuti:

- materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore e non, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- residui derivanti da attività di trattamento dei rifiuti e derivanti dalla depurazione degli effluenti.

B_2 - NORME DI ESCLUSIONE DALLA ASSIMILAZIONE

Sono esclusi dalla assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani come stabilito nell'art. 14.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali che non possono essere smaltiti in discarica di prima categoria, come indicato dai punti 1.1.1 e 1.1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.84, nonché i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc., derivanti da attività agricole.

B_3 - CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE

Vanno considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici civili abitazioni.

A. Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili.

Sono di norma assimilabili ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- ricettivo alberghiere e collettività (mense, ostelli, campeggi, ecc.);
- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- servizi sanitari, con esclusione dei rifiuti da considerarsi speciali e tossico nocivi per espressa norma ordinamentale;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze, fatto salvo per i rifiuti da considerarsi speciali e tossico nocivi per espres-

- sa norma ordinamentale;
- di vendita al minuto e relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- piccole attività artigianali (quali barbiere, ecc.).

B 4 - RESIDUI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA ED AFFINI

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani ad eccezione di quelli prodotti da:

- ambulatori in cui vengono erogate in maniera organizzata e continuativa prestazioni sanitarie
- sale operatorie e da parto;
- servizi di anatomia patologica;
- laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- servizi di nefrologie e dialisi;
- servizi di pronto soccorso;
- reparti di malattie infettive;
- servizi di radiologia

C - TOSSICO-NOCIVI

Per rifiuti tossico-nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, le sostanze elencate nel D.P.R. 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.84 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto o contaminate da esse.

ART. 3 -

DEFINIZIONE E NATURA DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

- 1- Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- 2- Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- 3- Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi;
- 4- Stoccaggio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
- 5- Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli

- stessi;
- 6- Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianti) al luogo di trattamento;
 - 7- Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
 - 8- Trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- A) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- B) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ambientali dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- C) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- D) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- E) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

ART. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- A) tutti i rifiuti urbani come specificati all'art. 2 del presente Regolamento ad eccezione di quelli indicati al penultimo comma del successivo art. 20;
- B) i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- C) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento intermedio e finale dei rifiuti urbani e speciali assimilabili di cui all'art. 2 del presente Regolamento e dalla depurazione di acque di scarico in caso di impianti comunali.

ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nei successivi artt. 11 e 12.

L'accertamento sulla produzione di rifiuti speciali, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.S.U. alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, avviene su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica, resa ai sensi della L. n. 15 del 4/1/68, in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

- 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
- 2) specificazione dell'attività svolta;
- 3) descrizione qualitativa dei rifiuti e del processo produttivo di provenienza;
- 4) quantitativi annui dei rifiuti prodotti suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
- 5) giacenza di rifiuti alla data di compilazione della documentazione in oggetto;
- 6) modalità di accumulo temporaneo effettuato separatamente dai R.S.U.;
- 7) modalità di trasporto;
- 8) modalità di smaltimento finale;
- 9) contratti e relative fatture di spesa per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati;
- 10) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuti);
- 11) superfici aziendali complessive;
- 12) numero di addetti complessivo e numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come speciali;
- 13) il contratto con le ditte che effettuano il ritiro e/o riciclaggio di tutti i materiali considerati residui ai sensi

della normativa vigente.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 e 1:500, con l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuti, tali da consentire il computo delle superfici di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali tout court.

La documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà comunque essere presentata annualmente, entro il 20 gennaio, per il controllo sulla quantità e la qualità dei rifiuti prodotti, nonché sulla loro corretta destinazione..

I produttori sono comunque tenuti all'invio entro il 30 aprile della documentazione prescritta per il catasto Nazionale dei rifiuti alla Camera di commercio di Bologna.

Il Comune può, in qualsiasi momento e fissando le scadenze più opportune, chiedere informazioni tecniche alle aziende in merito alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali al fine di meglio organizzare il servizio di raccolta e smaltimento.

Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione comunale.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICO E NOCIVI

A - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all'art. 2 del presente Regolamento, nonché dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui i produttori si rivolgano per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente comma al Comune, quest'ultimo potrà accoglierne la richiesta sentiti i pareri degli organi competenti e subordinatamente alle disponibilità di adeguate strutture di smaltimento autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82; la relativa eventuale convenzione di cui all'art. 3 del citato D.P.R. sarà stipulata dal Comune previo apposito atto deliberativo adottato dalla Giunta Comunale sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

B - RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E AFFINI

I rifiuti di cui al punto B4 dell'art. 2 del presente Regolamento, assimilabili ai rifiuti solidi urbani al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti nell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori biologici dalle quali risulti la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 2.2. della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.82 n. 915.

Il Comune non dispone di un proprio impianto di incenerimento, pertanto i produttori di tali rifiuti potranno rivolgersi all'Azienda Municipalizzata per l'Igiene Urbana di Bologna o ad altra Azienda pubblica o privata all'uopo attrezzata e autorizzata.

Per tutti gli altri rifiuti di cui al citato punto B4 dell'art. 2 del presente Regolamento, assimilabili per tutto il ciclo di smaltimento ai rifiuti solidi urbani, è ammesso il conferimento al normale ciclo di raccolta.

C - RIFIUTI INERTI

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati al 1° comma del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27.7.84, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi, esclusi manufatti in cemento - amianto;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i materiali ceramici cotti;
- le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di 2° categoria di tipo A autorizzate o essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne o come eventuale materiale di ricopertura in discariche di altro tipo o avviati ad impianti di riciclaggio autorizzati (purché privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire in base alla vigente normativa un pericolo per la salute pubblica o l'ambiente).

In quest'ultimo caso, oltre a garantire una gestione dell'area interessata in condizioni decorose, occorrerà essere muniti di idonea autorizzazione comunale, nonché ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

D - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;

- carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
 - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;
- sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità agli appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 915/82.

La gestione dei centri di raccolta esistenti e di nuova istituzione dovrà essere eseguita a seguito di rilascio di licenza comunale e di autorizzazione provinciale, nel rispetto delle disposizioni fissate nella licenza che dovrà in ogni caso indicare:

- la superficie massima del centro di raccolta;
- la quantità e la tipologia di materiale complessivamente accumulabile;
- il tempo massimo di detenzione dei materiali che in ogni caso non dovrà superare i 180 giorni dalla data di conferimento;
- le aree individuate in accordo con il piano di smaltimento di cui all'art. 6 lett. a) del D.P.R. 915/82;
- i requisiti igienico-sanitari ambientali finalizzati alla protezione ambientale di acqua e suolo nonché a prevenire la proliferazione di ratti e insetti.

E - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dall'Autorità competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati nonché dai rifiuti speciali.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

F - RIFIUTI CIMITERIALI

Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria" ed altre leggi o regolamenti nel campo della polizia mortuaria.

In particolare, le casse di legno o metallo, devono essere smaltite come rifiuti speciali mediante incenerimento.

Le lapidi, i marmi, gli sfridi di demolizione devono essere smaltiti come rifiuti speciali inerti.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani e assimilati.

ART. 8 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

E' vietato abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, su tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, fatte salve particolari forme di raccolta differenziata stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.

E' fatto d'obbligo per gli utenti:

- rispettare tutte le disposizioni indicate dall'Amministrazione comunale e tutte le indicazioni riportate sui contenitori stessi, oltre che negli appositi cartelli presso le Stazioni Ecologiche (quando attivate)
- contribuire alla buona conservazione dei contenitori e delle attrezzature.
- rispettare la destinazione d'uso dei beni e materiali forniti per incentivare il conferimento differenziato.

In caso di istituzione del servizio di raccolta domiciliare gli utenti devono ottemperare ai seguenti comportamenti:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti dall'ente gestore di tale servizio
- I materiali da consegnare devono essere collocati a piano terra in posizione da non ostacolare la libera circolazione, nel giorno e orario indicato dagli addetti al servizio. E' vietato esporre materiali in giorni diversi da quelli indicati.

In caso di inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza, dispone a carico del trasgressore o proprietario, lo sgombero dei rifiuti abbandonati, previa fissazione di un termine.

Trascorso inutilmente tale termine, provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita (nelle Stazioni Ecologiche, qualora vengano realizzate, la

cernita è proibita, in carenza di espressa autorizzazione da parte del custode). L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.

**ART. 9 -
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente (ARPA) nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità regionale.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Sicurezza Pubblica.

**ART. 10 -
FORME DI GESTIONE**

Le attività di smaltimento di cui ai Titoli II e III del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune direttamente o mediante Azienda Consortile o Ditta appaltatrice.

Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Provincia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E
ASSIMILABILI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI E ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART. 11 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.

Valgono i seguenti criteri generali:

Si definiscono rifiuti urbani interni i rifiuti solidi provenienti da attività umane e da conferire all'interno degli appositi contenitori.

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori predisposti dal Comune, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani interni ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi.

E' inoltre vietato:

- introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli indicati in cartelli o scritte su essi apposti o dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale.
- il conferimento di imballaggi in plastica triturati negli appositi contenitori.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica chiusi per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo. E' obbligatorio conferire, presso i contenitori stradali e a quelli delle Stazioni Ecologiche (quando attivate), lattine e imballaggi in plastica schiacciati.

Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

ART. 12 - CRITERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1) Finalità

Con la raccolta differenziata dei rifiuti si perseguono le seguenti finalità:

- a) diminuzione del flusso di rifiuti da smaltire;
- b) valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) miglioramento dei processi tecnologici per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici dei rifiuti e le emissioni;
- d) riduzione della quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) agevolazione del recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi sovraesposti, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la fattibilità tecnica dei servizi e la possibilità dell'effettivo recupero di materiali ed energia, istituisce forme di raccolta differenziata di rifiuti non limitandosi a quelle rese obbligatorie per legge.

La raccolta differenziata viene gestita mediante la collocazione sul territorio di idonei contenitori e l'attivazione di Stazioni Ecologiche.

Il Comune può graduare l'attuazione dei programmi di raccol-

ta differenziata nelle varie zone del territorio per esigenze di servizio o per realizzare sperimentazioni.

La raccolta differenziata sarà effettuata dai cittadini conferendo separatamente le varie frazioni dei rifiuti negli appositi contenitori posti su area pubblica e nelle Stazioni Ecologiche, quando attivate.

I mezzi e le attrezzature utilizzate per le raccolte dei rifiuti dall'ente gestore del servizio (pubblico, privato o volontari) devono risultare idonei al tipo di servizio che devono espletare e, in particolare, allineati alle normative correnti in materia di igiene, antinfortunistica e circolazione stradale.

2) Tipologia dei servizi

Il Comune istituisce, nei limiti previsti dal precedente punto 1, servizi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti:

A) Rifiuti urbani pericolosi

La raccolta di questi rifiuti è attivata:

FARMACI SCADUTI:

a) presso le farmacie, mediante l'ausilio di contenitori aventi capacità minima di lt 60, rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuto pari a circa Kg 100 .

PILE ESAURITE:

b) presso i punti di vendita, con contenitori di lt. 5 e in appositi contenitori stradali, con contenitori di lt. 10 posti in area pubblica, rapportati all'entità costituita da un quantitativo annuo di Kg 300.

Al fine di assicurarne il corretto smaltimento o riciclaggio, le suddette categorie di rifiuti urbani pericolosi dovranno essere conferite separatamente.

Il Comune si riserva di porre in essere tutte quelle modifiche (nuove tipologie di rifiuti raccolte, nuovi contenitori, ecc.) al fine di ampliare il servizio, rendere più agevole il conferimento da parte dell'utenza, rendere più sicuro ed efficace il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Eventuali ulteriori tipologie di raccolta differenziata verranno istituite con atto di Giunta.

Ai rivenditori al minuto di pile, verranno distribuiti, previo loro assenso, appositi contenitori in cui la clientela potrà riporre le pile esaurite.

B) Frazione organica

Ove attivato il servizio, la frazione organica dei rifiuti domestici ed i residui di giardinaggio dovranno essere conferiti separatamente in modo da renderne possibile un agevole compostaggio.

Il servizio di raccolta di queste tipologie di rifiuti è articolato sull'utilizzo:

a) delle Stazioni Ecologiche, (quando attivate), per il conferimento di scarti di giardinaggio diviso in materiale legnoso (scarti di potatura con diametro inferiore a 10 cm) e facilmente fermentabile (foglie, fiori, sfalci d'erba), con contenitori della capacità di Mc...

b) degli appositi contenitori dislocati in stazioni ecologiche di base (scarti organici domestici, foglie, fiori, e sfalci d'erba), della capacità di Mc...

c) degli appositi contenitori posti nel cimitero (foglie e fiori), della capacità di Mc...

Il servizio sarà dimensionato in rapporto al quantitativo annuo previsto di scarti vegetali di t...

C) Rifiuti urbani interni ingombranti

I rifiuti urbani classificati ingombranti dovranno essere prelevati dal servizio pubblico tramite raccolte periodiche che saranno preventivamente pubblicizzate dall'Amministrazione Comunale. Tali rifiuti potranno essere consegnati alle Stazioni Ecologiche, quando attivate.

Il servizio viene svolto temporaneamente mediante collocazione periodica di contenitori su aree pubbliche della capacità di Mc... a fronte di un quantitativo annuo previsto di t 40.

D) Carta e cartoni

I rifiuti cartacei vanno conferiti negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso le Stazioni Ecologiche, quando attivate.

I cartoni vanno obbligatoriamente consegnati presso gli appositi contenitori comunali e presso le Stazioni Ecologiche quando attivate.

Attualmente il servizio viene svolto mediante contenitori della capacità di Mc... rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa t. 26

E) Vetro e lattine di alluminio

Detti rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale o presso le Stazioni Ecologiche quando attivate.

Attualmente il servizio viene svolto mediante contenitori della

capacità di Mc..., rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuto pari a circa Kg 80.

F) Contenitori in plastica per liquidi

La raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti viene attivata mediante la collocazione di contenitori sia in punti prestabiliti del territorio sia presso le Stazioni Ecologiche quando attivate.

La valutazione circa l'opportunità di proseguire e potenziare la raccolta di questo tipo di rifiuti dipenderà dal confronto economico ed ambientale tra

- 1) la soluzione di avviare questi ultimi al riciclaggio
- 2) oppure avviarli unitamente al resto dei R.S.U. (privati dalle frazioni merceologiche per le quali è istituito un servizio di raccolta differenziata), all'incenerimento con recupero di energia.

Sono esclusi dalla raccolta differenziata i contenitori in plastica etichettati con il simbolo T e/o F.

Il servizio verrà svolto, in via sperimentale, mediante contenitori della capacità di Mc 1,8, rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa t 30.

G) Contenitori vuoti per fitofarmaci

Questo tipo di rifiuti dovrà essere conferito presso i punti di raccolta stabiliti dall'Amministrazione comunale, avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite al fine di evitare fenomeni d'inquinamento e comportamenti illegali.

1- I contenitori, di qualunque materiali siano costituiti, dovranno essere, nel momento del conferimento:

- a) obbligatoriamente lavati e l'acqua utilizzata per tale operazione dovrà essere a sua volta riutilizzata per gli interventi specifici cui è destinato il prodotto.
- b) conferiti all'interno di contenitori di plastica ermeticamente chiusi, integri e recanti esternamente un cartellino sul quale dovranno essere indicate le generalità del conferitore, il peso (espresso in Kg.) dei contenitori collocati al loro interno e la data del loro conferimento.

2- mediante apposito atto deliberativo, l'Amministrazione Comunale stabilirà il costo che ogni conferitore dovrà versare a compenso del servizio.

3- è assolutamente vietato abbandonare, bruciare o comunque smaltire in modo non previsto dalla normativa vigente i contenitori vuoti di fitofarmaci.

Per i servizi di raccolta differenziata, istituiti con il presen-

te regolamento o con atti deliberativi, il sindaco ha la facoltà di rendere obbligatorio il conferimento differenziato a mezzo di ordinanza.

Nell'ordinanza dovranno essere specificate le tipologie di rifiuto da non conferire assieme ai R.S.U. tal quali, le modalità di raccolta e le sanzioni.

Il servizio viene svolto mediante contenitori collocati temporaneamente su area pubblica, della capacità di Mq..., rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo pari a circa t 3.

3) Modalità del servizio

I contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio saranno collocati in modo da soddisfare nella maniera più efficiente le esigenze dei vari bacini d'utenza.

Si cercherà, nel limite del possibile, di realizzare delle "stazioni ecologiche di base" per rendere più agevole il conferimento separato delle varie categorie merceologiche dei rifiuti.

Per i contenitori stradali, il rapporto contenitore/utente, la capacità volumetrica e la distanza dall'utenza sono valutati e stabiliti in relazione alle quantità di rifiuti conferiti separatamente, al tipo di urbanizzazione e al numero di utenti della zona.

4) Informazioni

Al fine di garantire un livello adeguato di conoscenze sul servizio di raccolta differenziata, premessa indispensabile per l'ottenimento di risultati positivi, l'Amministrazione comunale individua come forme di divulgazione opuscoli, manifesti, riviste comunali, incontri pubblici, targhe segnaletiche stradali. Per ulteriori informazioni l'utenza può contattare gli uffici comunali preposti e i gestori delle Stazioni Ecologiche.

Gli uffici comunali appositi forniranno inoltre, a chiunque li richieda, indicazioni utili su come indirizzare il flusso dei propri rifiuti verso forme sempre più consistenti e perfezionate di riciclaggio e/o recupero di energia e verranno, inoltre, periodicamente divulgati i risultati conseguiti.

5) Le Stazioni Ecologiche

Al fine di incrementare la quantità e qualità dei rifiuti differenziati e per facilitare gli utenti oltre che esercitare un maggiore controllo nelle fase del conferimento differenziato potranno essere create Stazioni Ecologiche custodite e stazioni ecologiche di base, non custodite, dimensionate in rapporto alla quantità di rifiuti prodotti e realizzate secondo le caratteri-

stiche di cui alle linee guida approvate dalla Regione Emilia Romagna, secondo quanto stabilito dalla L.R. 12.07.1994, n. 27, artt 14 e 16.

Le Stazioni Ecologiche custodite avranno una dimensione intermedia tra una " stazione di base" ed una " stazione attrezzata", come indicate nelle sopra citate direttive regionali; esse potranno essere affidate in gestione a volontari o enti privati previa convenzione con l'Amministrazione comunale,

Le Stazioni Ecologiche custodite dovranno sottostare alla seguente regolamentazione:

a) gli orari di accesso, da parte dell'utenza, e le frazioni di rifiuti raccogliabili sono stabiliti da apposita convenzione fra l'Ente gestore delle Stazioni Ecologiche e l'Amministrazione Comunale (qualora l'Amministrazione comunale le gestisca direttamente vengono stabiliti con apposite ordinanze sindacali).

b) l'accesso alle Stazioni ecologiche, i percorsi da seguire, i contenitori o luoghi di conferimento e gli orari da ottemperare dovranno essere chiaramente individuati da apposita cartellonistica

c) l'area delle stazioni dovrà essere delimitata da una recinzione non inferiore a 2 m con cancello di accesso e schermata ove possibile con siepi e alberi.

La superficie della stazione dovrà essere pavimentata in conglomerato bituminoso o cementizio per assicurare una rapida ed efficiente pulizia.

Le acque meteoriche incidenti sulle superfici pavimentate e le acque di scarico dei servizi igienici devono essere raccolte da un'apposita rete fognaria collegata alla rete fognaria comunale. Qualora venga istituita la raccolta degli oli minerali e vegetali e dei Rifiuti Urbani Pericolosi, sull'area destinata a tale raccolta deve essere prevista la copertura con una tettoia, mentre la pavimentazione sarà costituita da una vasca in cemento con bordo di circa 10 cm. e un pozzetto interno di intercettazione di eventuali perdite al fine di evitare ogni dispersione di elementi tossici nel terreno o in fognatura.

Deve essere prevista un'area coperta, attrezzata di servizi, per il custode e per lo stoccaggio degli ingombranti riutilizzabili.

d) Il personale custode delle Stazioni Ecologiche deve indirizzare e controllare gli utenti durante la fase di conferimento differenziato dei rifiuti.

e) l'Ente gestore deve provvedere al regolare svuotamento dei cassoni a secondo delle necessità e deve mantenere pulita, in condizioni igieniche idonee, l'intera area delle Stazioni Ecologiche.

f) Spetta all'ente gestore verificare e prendere ogni provvedimento necessario al fine di assicurarsi che il materiale conferito sia avviato ad effettivo riciclaggio o smaltimento corretto e che le ditte utilizzate per tale servizio abbiano tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.

g) entro il 31 dicembre di ogni anno è fatto d'obbligo, da parte dell'Ente gestore, comunicare al Comune, il nome, cognome, residenza, recapito telefonico dei custodi.

h) I custodi delle Stazioni Ecologiche dovranno essere incaricati

dal Sindaco per lo svolgimento delle attività di vigilanza e saranno muniti di un tesserino di riconoscimento, fornito dall'Amministrazione comunale, che li identifichi.

i) L'Ente gestore deve registrare i quantitativi di rifiuti conferiti alle ditte per il riciclaggio o corretto smaltimento su un registro fornito dall'Amministrazione comunale e comunicare, con cadenza semestrale, i dati relativi alle raccolte, le ditte che effettuano il trasporto, il luogo dove viene effettuato il riciclaggio dei materiali (destinazione finale del rifiuto da riciclare).

6) Compostaggio domestico

L'amministrazione comunale ha la facoltà di istituire, con apposito atto deliberativo, il compostaggio domestico che sarà così regolamentato:

a) ogni nucleo familiare, qualora sia in possesso di un giardino, può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.). A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito previo parere degli uffici tecnici comunali competenti in materia, considerati i problemi igienico-sanitari che questi ultimi scarti possono causare.

b) spetta alla Polizia Municipale o a esperti del settore incaricati dall'Amministrazione comunale controllare che le famiglie attuino il compostaggio nel rispetto delle regole menzionate precedentemente (vedi punto a).

c) nel caso siano riscontrate irregolarità possono essere applicate le sanzioni in merito previste dall'art. 36 del presente regolamento.

7) Rapporti con le attività di volontariato

a) l'attività di raccolta dei rifiuti differenziati e la custodia delle Stazioni Ecologiche possono essere affidate, con apposita convenzione, alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro

b) Le associazioni possono raccogliere a domicilio:

- la frazione secca (carta, vetro, alluminio, plastica, stracci, etc.)
- rifiuti ingombranti

non possono raccogliere a domicilio:

- R.U.P
- oli

c) le associazioni volontarie dovranno gestire il servizio di raccolta e le Stazioni Ecologiche contemplando le norme di sicurezza ed antifortunistica, le norme igienico sanitarie, le disposizioni urbanistiche, in particolare dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- osservare le norme di sicurezza per gli operatori e per gli utenti.
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti

d) i rapporti di collaborazione per la raccolta differenziata dei rifiuti fra associazioni volontarie e l'Amministrazione comunale non dovranno costituire per quest'ultima, un aggravio di costi rispetto alla gestione diretta del servizio.

Le Associazioni del Volontariato debbono comunicare al Comune le operazioni di raccolta di rifiuti o residui che intendono effettuare sul territorio.

8) Sanzioni

Fatti salvi eventuali altri oneri previsti per legge, chiunque smaltisca rifiuti per i quali è stato istituito un servizio di raccolta differenziata non utilizzando i contenitori propri di questo servizio, è punito con una sanzione amministrativa come riportato nell'art. 36 del presente Regolamento.

Le medesime sanzioni si applicano a chi abbandoni all'esterno degli appositi contenitori i rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, a chi riempia di cartoni le campane della carta se sono già stati dislocati gli appositi contenitori, a chi smaltisca in detti contenitori tipologie di rifiuto diverse da quelle che tali contenitori sono destinati a ricevere separatamente.

In caso di inadempienze, da parte dell'Ente gestore delle Stazioni Ecologiche, alla presente regolamentazione l'Amministrazione comunale applica le penalità previste in convenzione o, se mancanti, applica una penalità fino a un massimo del 10% della somma prevista in contratto o convenzione per la gestione della Stazione Ecologica.

ART. 13 - MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

I produttori di rifiuti provenienti da attività produttive che danno origine a rifiuti speciali assimilati agli urbani non sono tenuti al conferimento obbligatorio al servizio pubblico e alla corresponsione della relativa tassa a condizione che presentino al Comune idonea documentazione come da art. 6 del presente regolamento (da inviare all'Ufficio Protocollo del Comune entro

il 20 gennaio, con riferimento all'anno precedente) attestante la quantità di tali rifiuti prodotta, il contratto con la ditta che effettua il ritiro e/o lo smaltimento.

1) Classificazione dei rifiuti:

Sono individuate due tipologie di questi rifiuti:

A) Residui che possono essere agevolmente raccolti differenziatamente ed avviati al riciclaggio, recupero, riuso.

B) Rifiuti di difficile raccolta differenziata o per i quali non esistono soluzioni efficienti di riciclaggio, recupero, riuso e la cui destinazione più idonea risulta la discarica controllata e/o l'incenerimento.

La classificazione dei rifiuti non è fissa ed immutabile ma dipende dall'evoluzione tecnologica e dall'andamento dei mercati.

In caso di incertezza per la classificazione dei rifiuti secondo le due tipologie sopra evidenziate, farà testo l'esistenza di un servizio di raccolta differenziata già istituito dal Comune o la fattibilità della sua istituzione.

In ogni caso la classificazione sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comune sulla base delle informazioni sulla produzione e qualità dei rifiuti che le aziende sono tenute a fornire come previsto dell'art.6 del presente Regolamento.

2) Modalità di conferimento, raccolta, smaltimento

Per i residui o rifiuti di cui al precedente punto A) sussiste l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata, sia che il servizio venga svolto dal Comune che in proprio dalla ditta medesima.

L'organizzazione del servizio pubblico sarà articolata sulla base di criteri di efficienza ed economicità secondo varie modalità, che di caso in caso l'Amministrazione Comunale individuerà come ottimali.

Le ditte che producono rifiuti classificabili come residui, di cui al punto A potranno optare per una delle seguenti soluzioni:

a) smaltire detti residui avvalendosi del servizio fornito dal Comune, purché la quantità di rifiuti sia compatibile con la potenzialità del servizio erogato e pagando la relativa tassa RSU per intero.

b) smaltire autonomamente, mediante contratto con ditta autorizzata, i residui garantendone il riciclaggio, il riuso o il recupero usufruendo degli sconti sulla tassa RSU eventualmente previsti dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti dovrà essere dimostrato al Comune.

Le modalità di erogazione dei servizi forniti dal Comune in merito alla raccolta e smaltimento di rifiuti classificati sia al punto A) che al punto B) precedenti sono compendiate nell'elenco, peraltro non esaustivo, di seguito esposto:

- 1) conferimento presso le Stazioni Ecologiche (quando attivate)
- 2) conferimento in cassonetti o altri contenitori posti su aree pubbliche e liberamente fruibili;
- 3) conferimento in cassonetti o altri contenitori posti su aree private;
- 4) conferimento in contenitori su aree pubbliche e utilizzabili solamente da utenti ben individuati.

ART. 14 -

COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U.

Ferme restando le disposizioni di legge i contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi urbani ed, eventualmente, i rifiuti speciali assimilati, saranno collocati, di norma, in area pubblica in posizioni funzionali al servizio.

E' ammessa, in caso di impossibilità di collocazione su area pubblica, la collocazione dei contenitori su area privata, previo accordo con la Proprietà. In tale caso l'accesso al contenitore ed il suo effettivo utilizzo dovranno essere assicurati a tutti gli utenti per i quali tale contenitore è stato collocato.

I contenitori per rifiuti urbani devono essere preferibilmente posizionati in apposite piazzole o, se posti su superficie pavimentata sufficientemente piana, e segnalati o posizionati secondo le norme del Codice della Strada. Questo al fine di garantire l'agevolazione delle operazioni di svuotamento, la minor danneggiabilità dei contenitori e dei manufatti posti a ridosso di questi, l'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di interventi attuativi di comparto attraverso Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di indicazioni fornite dal Servizio N.U.

ART. 15 - RACCOLTA

Il perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, di cui al punto a) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, è indicato nell'allegata planimetria e può subire le modificazioni che si rendessero necessarie per ragioni tecniche di servizio mediante atto deliberativo del Consiglio Comunale.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.

Detto perimetro si intende esteso a tutti gli utenti nei confronti dei quali sia effettuato il ritiro periodico dei rifiuti, introdotti in appositi contenitori, ubicati a distanza tale dal luogo di produzione da essere di fatto utilizzati senza particolari disagi.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Comune che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

E' fatto divieto di spostare i cassonetti da parte dell' utenza.

ART. 16 - AREE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area non coperta dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

In particolare i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nei contenitori più vicini.

Anche per queste utenze è obbligatorio il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12 in merito alla raccolta differenziata.

E' assolutamente vietato bruciare i rifiuti solidi di qualsiasi natura e provenienza ed in particolare materiali plastici e pneumatici.

ART. 17 -
TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente Regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale (fermate e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).

ART. 18 -
TRATTAMENTO

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 19 -
DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

ART. 20 -
RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni è effettuato ordinariamente dal Comune entro il perimetro indicato nell'allegata planimetria.

L'ampliamento del perimetro di svolgimento del servizio viene attivato, ove necessario, esclusivamente:

- A) nelle strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92;
- B) nelle strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 285/92;
- C) nei tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- D) nelle strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano dotate di un sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

Il servizio di raccolta e di trasporto e trattamento dei

rifiuti rinvenuti e/o abbandonati e quelli prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuato entro il territorio comunale è a carico degli Enti competenti.

Le frequenze e le modalità del servizio di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate.

**ART. 21 -
CONTENITORI PORTARIFIUTI**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche e quindi di ridurre il quantitativo dei rifiuti esterni sono installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori, tenendo anche conto di esigenze straordinarie quali manifestazioni, feste, ecc.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Comune al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

**ART. 22 -
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo devono porre in essere le opere necessarie onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 23 -
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le opere necessarie idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 24 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume e conferirli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero rispettare le disposizioni in materia di raccolta differenziata.

I rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori non possono essere disposti al suolo, presso questi o altrove, ma conferiti nei contenitori più vicini.

ART. 25 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
VVV

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ART. 26 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI
VIAGGIANTI, NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso un accordo col Comune, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART. 27 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

ART. 28 -
ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART. 29 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art. 31, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

ART. 30 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a provvedere all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi dei propri animali.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi i residui di alcun genere.

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per l'igiene urbana è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO,
CONTROLLI E SANZIONI

TITOLO IV**VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI****ART. 31 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 915/82 e relative normative tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di Igiene, Sanità e di Polizia Urbana e dalle Leggi nazionali e regionali in materia.

ART. 32 - CONTROLLI

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'art.7 del D.P.R. n. 915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria ambientale svolta dai competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

ART. 33 - ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvedono gli agenti di Polizia Municipale e gli operatori dei competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche volontarie, da dipendenti

del Comune appositamente incaricati e dai custodi delle Stazioni Ecologiche (solo all'interno delle stesse).

Le violazioni dovranno essere segnalate per iscritto al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

ART. 34 -

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, è dovuta al Comune di Sala Bolognese la tassa prevista dal combinato disposto dalla legge 146/94, del D.P.R. 915/82 e del D.Lgs 507/93; essa si applica in base alle norme previste dal "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" approvato dal Consiglio comunale.

ART. 35 -

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 36 -

SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 10.9.82 n. 915, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative a norma della L. n. 689/81, dell'art.106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale del 1934 e dell'art. 35 della L.R. n. 27 del 12.07.1994, con una sanzione fino a L. 1.000.000=.

La Giunta Comunale determinerà, con proprio atto deliberativo ai sensi dell'art.107 del T.U.L.C.P., la sanzione pecuniaria da pagare in via breve per le violazioni al presente Regolamento non contemplate dalla normativa statale o regionale vigente.

ART. 37 -
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Allegato A- ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1)-imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2)-contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine esimili);
- 3)-sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli¹ di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- 4)-accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5)-frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6)-paglia e prodotti di paglia;
- 7)-scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8)-fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
- 9)-ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10)-feltri e tessuti non tessuti;
- 11)-pelle e similpelle;
- 12)-gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13)-resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da altri materiali;
- 14)-rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. No915/1982;
- 15)-imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 16)-moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17)-materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18)-frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19)-manufatti di ferro tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili;
- 20)-nastri abrasivi;
- 21)-cavi e materiale elettrico in genere;
- 22)-pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- 23)-scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanses esauste e simili;
- 24)-scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 25)-residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

26)-accessori per l'informatica.

Allegato B -ELENCO DEI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- 1) D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915 - Attuazione direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorofenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
- 2) Delibera del Comitato internazionale del 27/7/1984 - Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 D.P.R. 10 Settembre 1982 n.915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.
- 3) Legge 29/10/1987 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
- 4) D.M. 28/12/1987 n. 559 - Ministero Ambiente - Criteri per la elaborazione e predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1 - ter, comma 1, del D.L. 31 Agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 Ottobre 1987 n. 441 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 5) Legge 9/11/1988 n.475 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.
- 6) Legge 10 Febbraio 1989 n. 45 - Disposizioni urgenti in materia di emergenza connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.
- 7) D.M. 26 Aprile 1989 - Ministero Ambiente - Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali.
- 8) D.P.R. 23/8/1982 n.691 - Attuazione della direttiva 75/439/CEE relativa alla eliminazione degli oli usati.
- 9) D.M. 25 Maggio 1989 Ministero Ambiente - Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani.
- 10) D.M. 29 Maggio 1991 - Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi.
- 11) Deliberazione Giunta Regionale 17 Settembre 1985 n. 5298 Disciplina dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi e successive modifiche e integrazioni.
- 12) L.R. 5/2/92 n.15 - Norme in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio.
- 13) L.R. 12/7/94 n.27 - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti.
- 14) T.U.L.C.F. approvato con R.D. n. 383 del 1934.

- 15) Codice della strada approvato con D.Lgs. 30/4/92 n. 285.
- 16) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.F.R. 16/12/92.
- 17) Legge 8/6/90 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
- 18) R.D. 27/7/34 N.1265 art. 38 - Testo unico delle leggi sanitarie.
- 19) D.Lgs. 507/93 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni nonché della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della Legge 421/92, concernente il riordino della finanza territoriale.
- 20) Legge 22/2/94 n.146 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993.
- 21) L.n. no 689 del 24/11/1981 - Modifiche al sistema penale.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Fazzi Floriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Perna Dr.ssa Lucia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **27 DIC. 1996** al **11 GEN. 1997** ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. n. 142/90.

Dalla residenza comunale, addì **27 DIC. 1996**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Perna Dr.ssa Lucia

REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI BOLOGNA

Prot. n.

Non riscontrato vizi di legittimità nella seduta del

F.to IL PRESIDENTE

p.c.c. F.to IL SEGRETARIO

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 - 5° comma della L. 142/90.

Sala Bolognese, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Perna Dr.ssa Lucia
